

CGC per la vendita di piattaforme

1. In generale

Le seguenti condizioni sono valide per tutte le forniture e tutti i lavori della ditta fornitrice derivanti dal contratto d'acquisto o dal contratto d'opera. Eventuali deroghe a queste condizioni sono valide solo se sono state concordate per iscritto tra le parti contrattuali.

2. Offerta

a) Basi tecniche

Le basi tecniche dell'offerta sono vincolanti per il fornitore. Sono espressamente riservate le modifiche. Tutte le documentazioni restano di proprietà della ditta fornitrice. Non possono perciò essere né copiate o riprodotte né rese accessibili a terzi o utilizzate per la fabbricazione in proprio degli oggetti in questione. Esse vanno restituite, su sua richiesta, alla ditta fornitrice.

b) Fatto salvo il venduto

La ditta fornitrice rimane libera fino alla stipulazione ad ogni effetto di legge del contratto, nel senso che può rivendere in ogni momento a terzi gli oggetti offerti.

c) Misure edili

Tutte le misure edili inerenti gli oggetti da fornire (designazione del luogo d'impiego della macchina, accertamento della natura del terreno, ottenimento dei permessi amministrativi, esecuzione delle fondamenta, messa a disposizione dell'acqua, creazione di un accesso libero da possibili ostacoli, apporto dei mezzi d'esercizio, (p. es. combustibile, aria compressa, etc.) come pure l'esecuzione di ulteriori lavori di costruzione sono di competenza del committente e non formano oggetto dell'offerta.

d) Utilizzazione

Le prescrizioni d'esercizio e di manutenzione del fabbricante e/o del fornitore e le istruzioni concernenti una corretta utilizzazione e il carico massimo ammesso vanno rigorosamente rispettate: in caso contrario si estingue qualsiasi diritto alle prestazioni di garanzia. Questo vale anche in caso di impiego di parti di ricambio non originali.

3. Stipulazione del contratto

I contratti d'acquisto e d'opera sono vincolanti per le parti solo quando sono stati firmati reciprocamente. Al contenuto dei contratti che vengono conclusi da un rappresentante di commercio la ditta fornitrice è vincolata solo se non ha dichiarato entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto la sua rinuncia.

Nell'ambito dell'elaborazione e utilizzazione di dati riferiti a persone e ditte, necessari ai fini della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto, la ditta fornitrice può scambiare o trasmettere i dati ad autorità o imprese che rilasciano informazioni sui crediti o che si occupano di recupero crediti, nella misura in cui ciò avviene nell'ambito della verifica della solvibilità o della rivendicazione di crediti. Noi ci impegniamo, nell'ambito della gestione dei vostri dati personali, a rispettare le direttive della Legge svizzera sulla protezione dei dati.

4. Prezzi

a) I prezzi s'intendono franco magazzino della ditta fornitrice.

b) Aumenti di prezzo dopo la stipulazione del contratto sono giustificati solo se concordati con l'acquirente.

c) Le esecuzioni delle ordinazioni sono regolamentate separatamente nel contratto d'acquisto (valuta, rincarato, trasporto, imballaggio, assicurazione, dazi doganali, imposte e altre tasse/diritti).

5. Fornitura

a) Termine di consegna

Il termine di consegna inizia in conformità a quanto previsto all'atto della stipulazione del contratto, al più presto tuttavia dopo la ricezione di tutti i dati e documenti che l'acquirente deve trasmettere nonché di eventuali acconti da versare. Il termine di consegna viene fissato alle condizioni esistenti al momento della stipulazione del contratto ed è vincolante. Nel caso in cui subentrassero eventi imprevedibili, che sono al di fuori del volere del fornitore – come in casi di forza maggiore, di difficoltà nell'acquisto dei materiali, di interruzioni d'esercizio, etc. – il termine di consegna verrà corrispondentemente prolungato. La data di consegna viene inoltre sospesa finché il committente non avrà ottemperato ai suoi impegni di pagamento entro i termini stabiliti.

Nel contratto d'acquisto/contratto d'opera è possibile disciplinare individualmente un'eventuale regola bonus/malus per le modifiche dei termini di consegna.

b) Trasporto

Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. La spedizione avviene a rischio e pericolo dell'acquirente, anche quando è stata concordata la consegna franco di porto. Il rischio passa all'acquirente non appena la fornitura viene messa a disposizione del vettore, dello spedizioniere o dell'acquirente sulla rampa di carico della ditta fornitrice.

Se l'acquirente constata all'arrivo della fornitura danni o carenze, è tenuto ad annunciarlo immediatamente al vettore o allo spedizioniere della ditta fornitrice e all'assicuratore e, laddove questo fosse necessario ai fini dell'assunzione di prova a futura memoria, far redigere un verbale firmato dagli interessati. Il numero dei pezzi (o colli) va controllato in base al bollettino di consegna. Se entro 8 giorni lavorativi non perviene per iscritto alla ditta fornitrice alcun ricorso in garanzia per i vizi della cosa, la spedizione s'intende accettata.

Successivi reclami vengono accettati solo se i difetti all'atto della consegna non erano identificabili nonostante un'accurata verifica e l'acquirente reclama per iscritto entro una settimana dall'individuazione del difetto.

c) **Immagazzinamento**

Qualora la merce ordinata non potesse, senza colpa del fornitore, essere consegnata, dopo il suo approntamento e l'avviso di merce pronta per la consegna, entro il termine convenuto, essa verrà immagazzinata presso il fornitore o presso un terzo a spese e a rischio dell'acquirente.

d) **Montaggio e smontaggio**

Solo se espressamente concordato, la ditta fornitrice si assume il montaggio o lo smontaggio degli oggetti forniti. Negli altri casi, e se richiesto dal committente, mette a disposizione dei montatori contro addebito del tempo di trasferta, di lavoro e di attesa, delle spese di viaggio e di alloggio, conformemente alle tariffe in vigore da parte del fornitore.

Se i montatori non possono, non per loro colpa o per colpa della ditta fornitrice, iniziare o portare a termine un lavoro, tutte le maggiori spese che ne derivano sono a carico del committente, anche se per i lavori di montaggio e smontaggio è stata concordata una somma forfettaria. Il committente deve mettere a disposizione, in tempo utile e in conformità a quanto previsto dall'accordo, anche la manodopera necessaria e le attrezzature per il montaggio (p. es. gru). Nella misura in cui il committente è tenuto a mettere a disposizione della ditta fornitrice montatori o manodopera, i loro salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del committente.

I tempi indicati dalla ditta fornitrice per l'effettuazione da parte sua di un montaggio e smontaggio sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa di alcuno (p. es. ostacoli, cause di forza maggiore, cattive condizioni meteorologiche, preparazione del cantiere non conforme a quanto previsto dal contratto, etc.) possono comportare un prolungamento del termine. Il mancato rispetto dei tempi di montaggio e smontaggio causato dai motivi suddetti non dà al committente né un diritto alla revoca dell'ordinazione né al risarcimento dei danni.

6. **Condizioni di pagamento**

Salvo accordi diversi, valgono le seguenti condizioni di pagamento:

a) **forniture di parti di ricambio, riparazioni** 10 giorni dalla data di fatturazione al netto di ogni detrazione.

b) **per contratti d'acquisto e contratti d'opera**

1/3 all'atto della stipulazione del contratto

2/3 prima della consegna e delle istruzioni sull'uso della macchina

I pagamenti s'intendono sempre franco di ogni spesa e vanno effettuati anche quando gli oggetti forniti richiedono operazioni complementari o vanno sostituite delle parti o quando la merce non può, per motivi che il committente deve giustificare, essere consegnata nel termine previsto.

7. **Mora del committente**

I crediti che non vengono pagati conformemente agli accordi sono immediatamente esigibili e dal giorno della scadenza viene addebitato, senza un previo avviso di mora, un interesse di mora che è normalmente superiore dell'1% all'abituale interesse del conto corrente bancario.

Se al più tardi entro 30 giorni dalla loro scadenza, non vengono effettuati i pagamenti parziali concordati, diventa immediatamente esigibile l'intero importo residuo.

In caso di forniture errate o di rilevanti difetti, che il fornitore deve giustificare e che non consentono una messa in funzione, il committente ha il diritto di richiedere la proroga dei termini di pagamento in scadenza.

La ditta fornitrice si riserva espressamente il diritto di rescindere il contratto in caso di ritardato pagamento e di pretendere la restituzione degli oggetti forniti.

In caso di operazioni parziali e di operazioni con pagamenti rateali, la ditta fornitrice ha il diritto di chiedere il pagamento in un'unica soluzione del resto del prezzo d'acquisto o di rescindere il contratto. La ditta fornitrice può anche rescindere il contratto e richiedere la restituzione degli oggetti forniti se l'acquirente è in mora con l'ultimo pagamento parziale.

a) Se la ditta fornitrice dichiara la sua intenzione di rescindere il contratto, l'acquirente è tenuto – oltre che a restituire immediatamente gli oggetti già consegnati – a eseguire le seguenti prestazioni:

– corrispondere un canone di locazione pari al 5% del prezzo d'acquisto concordato per ogni mese completo o cominciato a partire dalla data di consegna fino alla restituzione degli oggetti consegnati;

– risarcire i danni per un'eventuale usura inusuale e per i danneggiamenti degli oggetti forniti;

– pagare le spese di smontaggio, trasporto e assicurazione per il rinvio degli oggetti forniti e le eventuali altre spese che da ciò ne derivassero. L'acquirente è debitore di queste prestazioni anche quando a suo carico non è imputabile alcuna colpa.

b) Se il danno subito dalla ditta fornitrice supera le prestazioni stabilite al punto a), l'acquirente è tenuto a rifondere l'importo eccedente nella misura in cui non può dimostrare di non avere alcuna colpa.

c) In altri casi di mancata ottemperanza delle clausole contrattuali da parte dell'acquirente, p. es. mancato ritiro degli oggetti ordinati, trovano applicazione per analogia le precedenti disposizioni.

8. **Riserva di proprietà**

Gli oggetti forniti restano di proprietà della ditta fornitrice fino a quando il prezzo pattuito, con tutti i costi aggiuntivi e gli interessi, non sia stato pagato. Fino a quel momento, gli oggetti forniti non possono essere costituiti in pegno né venduti né locati senza previa informazione al fornitore: la responsabilità resta tuttavia del partner contrattuale. La ditta fornitrice ha la facoltà di iscriverne il diritto di riservato dominio nel Registro delle riserve di proprietà al domicilio del committente.

Il committente è tenuto inoltre ad informare immediatamente la ditta fornitrice nel caso in cui cambiasse il suo domicilio, risp. la sua sede sociale.

9. **Assicurazione**

L'acquirente è tenuto, con effetto a partire dal trapasso del rischio, a stipulare per gli oggetti non pagati o non completamente pagati tutte le assicurazioni quali, per esempio, furto, incendio, danni causati da eventi naturali, trasporto e montaggio come pure l'assicurazione contro i guasti alle macchine.

Se l'acquirente non è in condizione di dimostrare di avere stipulato le necessarie assicurazioni, la ditta fornitrice ha il diritto di stipularle a sue spese. L'acquirente deve annunciare senza indugio alla ditta fornitrice qualsiasi caso di danno.

La messa a disposizione di garanzie di pari valore può essere concordata tra l'acquirente e la ditta fornitrice.

10. Garanzie e responsabilità

a) Ambito

La ditta fornitrice presta per 12 mesi o 1000 ore d'esercizio, a seconda di quale sia il valore raggiunto per primo, una garanzia di corretta costruzione, di qualità dei materiali impiegati conforme allo scopo e di un'esecuzione a regola d'arte. Se gli oggetti forniti passano di proprietà prima della scadenza del regolare periodo di garanzia, la garanzia si estingue al momento del trapasso di proprietà.

La ditta fornitrice declina ogni garanzia e responsabilità:

- per oggetti o parti di oggetti usati,
- per materiale non fornito da lei,
- per lavori di montaggio e smontaggio che lei non ha eseguito e per oggetti sui quali sono state apportate modifiche o effettuate riparazioni senza il suo consenso,
- per il caso in cui l'acquirente apporti, senza previo consenso scritto della ditta fornitrice, modifiche, in particolare l'aggiunta di installazioni supplementari sull'oggetto,
- per danneggiamenti di ogni tipo che sono riconducibili a normale usura, a manipolazione errata o violenta, ad eccessivo utilizzo, a fondamenta insufficienti, ad uso e manutenzione non adeguati, al gelo, ad utilizzazione di materiali e lubrificanti non adatti, a incidenti o a cause di forza maggiore e simili,
- per articoli commerciali o materiale di subfornitori, come p. es. veicolo, equipaggiamento elettrico, pneumatici, etc. (qui la ditta fornitrice risponde solo nel quadro delle disposizioni della garanzia della ditta produttrice interessata),
- per tutte le altre rivendicazioni eccedenti l'obbligo di garanzia descritto. In particolare sono espressamente esclusi tutti gli altri diritti alla garanzia (come p. es. la riduzione o la trasformazione) e ogni altra responsabilità della ditta fornitrice per danni diretti o indiretti del committente (quali quelli derivanti dal mancato utilizzo dell'oggetto del contratto e del perseguimento in giudizio del committente per danni a terzi, che sono in relazione con la fornitura e l'esercizio dell'oggetto del contratto). Restano riservati i danni che sono causati personalmente dalla ditta fornitrice per provata colpa grave o per fine illecito,
- per le spese di trasporto di andata e ritorno della macchina in officina, che sono a carico dell'acquirente anche durante il periodo di garanzia.

b) Regresso

Se la ditta fornitrice viene chiamata in causa da un terzo per un sinistro ed esiste una responsabilità solidale, può agire in via di regresso contro l'acquirente per tutte le spese, nella misura in cui non è provata alcuna colpa grave da parte sua.

c) Prestazioni di garanzia

I difetti che in virtù di questa garanzia sono a carico della ditta fornitrice verranno eliminati il più sollecitamente possibile e sostituite le relative parti.

I controlli di servizio da parte di montatori della ditta fornitrice richiesti in più dall'acquirente non rientrano nelle prestazioni di garanzia e vengono fatturati.

11. Diritto applicabile

I contratti stipulati sono assoggettati al diritto svizzero.

12. Clausola di salvaguardia

La nullità di singole disposizioni di queste Condizioni generali di contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione nulla subentra una nuova disposizione il più possibile vicina, nella sua portata economica, a quella nulla.

13. Luogo d'adempimento e Foro competente

Per tutti gli obblighi derivanti da questo contratto vale quale luogo d'adempimento il luogo della sede della ditta fornitrice. Foro competente per il giudizio su tutte le controversie derivanti da questo contratto è la sede della ditta fornitrice.